

**Parti**

Ricorrente: AHP Manufacturing BV

Convenuto: Het Bureau voor de Industriële Eigendom

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 <sup>(1)</sup>, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (come di seguito modificato), e segnatamente il suo art. 3, n. 1, lett. c), osti a che sia rilasciato un certificato al titolare di un brevetto di base per un prodotto per cui al momento della presentazione della domanda di certificato siano stati già rilasciati uno o più certificati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.
- 2) Se il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610 <sup>(2)</sup>, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (come di seguito modificato), e segnatamente il suo diciassettesimo «considerando» e l'art. 3, n. 2, seconda frase del medesimo, abbiano per effetto che la prima questione deve essere risolta diversamente.
- 3) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la domanda presentata come ultima, come la domanda o le domande precedenti, sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1768/92, oppure entro il termine di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1768/92.
- 4) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la durata della protezione accordata con il rilascio del certificato in forza dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1768/92 venga a scadere nello stesso momento, oppure in un momento successivo, rispetto a quella accordata da uno o più certificati già rilasciati per il prodotto in questione.
- 5) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante che nel regolamento (CEE) n. 1768/92 non è stabilito quale termine l'autorità competente ai sensi dell'art. 9, n. 1, di quel regolamento deve rispettare per esaminare la domanda di certificato e eventualmente per rilasciare il certificato, per cui una differenza nella velocità di smaltimento da parte degli organi competenti negli Stati membri può comportare disparità nella possibilità di rilascio di un certificato.

<sup>(1)</sup> GU L 182, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 198, pag. 30.

**Ricorso proposto il 5 novembre 2007 dalla Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. K. Bott)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 28 agosto 2007 e
- 2) dichiarare nulla la decisione della convenuta di riservare il nome di dominio «galileo.eu»;
- 3) condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
- 4) solo in subordine, rispetto alle domande sub 2) e sub 3), ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado e condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso la ricorrente fa valere una violazione del diritto comunitario (art. 58, n. 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia), ossia dell'art. 230, quarto comma, CE. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha compiuto tale violazione poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con la motivazione che la decisione della convenuta di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu», impugnata da detta ricorrente, non «riguarderebbe individualmente» la ricorrente. Tenuto conto dei diritti dei diritti che essa può vantare sul marchio denominativo tedesco «Galileo», considerata la posizione giuridica ad essa spettante nella procedura di registrazione in base al regolamento della Commissione n. 874/200, nonché tenuto conto della circostanza che il nome di dominio «galileo.eu» è un bene economico commerciabile e che può essere assegnato una volta sola, la ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu» la riguardi individualmente ai sensi della giurisprudenza della Corte.